



FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA

Ingegneri junior (sez. B settore A dell'albo degli Ingegneri) linee guida degli Ordini degli Ingegneri della Toscana per la identificazione di limiti di competenza in tema di progettazione strutturale Documento di indirizzo

Premessa

Il tradizionale panorama delle professioni tecniche si è oggi arricchito di una nuova figura che, nell'ambito della categoria degli ingegneri, viene individuata dalle disposizioni di legge vigenti (DPR 328/2001) come **ingegnere Junior**, iscritto in una apposita sezione dell'Albo degli Ingegneri di ogni provincia.

Il legislatore, anche in questo caso come già in altri, non ha inteso tracciare confini precisi tra le competenze dei laureati di primo livello (corso di studi triennale, sezione B dell'albo), e laureati con percorso formativo quinquennale (sezione A dell'albo); con ciò, ha contribuito a creare confusione ed incertezza, non più solo nel confronto tra categorie professionali diverse, ma anche all'interno della stessa categoria degli ingegneri.

La Federazione Regionale degli Ingegneri della Toscana, da molto tempo, ha lavorato su questo tema e, recentemente, ha inteso tracciare linee guida per la definizione delle competenze degli ingegneri junior (sezione B, settore A) in materia di progettazione strutturale.

Ciò, al solo fine di esercitare un principio di responsabilità a garanzia della società.

E' evidente infatti che la confusione e la sovrapposizione dei ruoli non giova né a processi edilizi delicati, che investono la sicurezza strutturale, né al rapporto tra committente e professionista, in cui l'aspetto fiduciario resta necessariamente prevalente; in questi contesti, in assenza appunto di norme chiare, l'azione degli Ordini assume le caratteristiche dell'obbligo della tutela della collettività.

In questo spirito, la Federazione Regionale ha elaborato un documento che, fatto salvo il diritto di ciascun iscritto alla propria azione, lasciando a ciascun Ordine provinciale la responsabilità dell'esame di singoli casi che gli venissero sottoposti, si propone, appunto, di guidare l'azione responsabile di iscritti, Ordini ed Autorità nel campo della progettazione di strutture.

Una linea che, consapevole dei processi formativi, interprete rispettosa dei profili professionali disegnati in ambito universitario, avrà, per quanto attiene l'azione degli Ordini, il carattere dell'omogeneità nella applicazione sul territorio regionale.

A nessuno comunque deve sfuggire che le nostre argomentazioni assumono una forza superiore a quella di una disposizione legislativa perché, per tutti noi ingegneri, viene richiamato il principio etico di esercitare la professione solo nei limiti delle capacità e competenze che ognuno sa realmente di possedere, al di là delle leggi, e delle stesse linee guida.



Le linee guida

Il DPR 328/2001 stabilisce che gli Ingegneri Junior possono concorrere, e/o collaborare con gli ingegneri iscritti alla sezione A dell'Albo, alle attività di progettazione, direzione lavori, di qualsiasi struttura, ivi comprese le opere pubbliche; gli stessi, d'altro canto, possono espletare attività autonoma limitatamente alle **costruzioni semplici implicanti l'utilizzo di metodologie standardizzate**.

Nell'ambito dell'autonoma attività professionale, quindi, l'attenzione si pone necessariamente sul significato da attribuire alle definizioni di *“costruzione civile semplice”* e *“metodologie standardizzate”*

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri, in una specifica pubblicazione *“Le competenze professionali degli ingegneri secondo il D.P.R. 328/2001”*, riteneva che *“... una procedura standardizzata configura una procedura conforme ad un insieme di regole (siano esse tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche) generalmente applicate ai casi analoghi a quelli trattati dal professionista, e dallo stesso uniformemente adottate per l'espletamento della sua prestazione”*. Per quanto concerne poi la *“costruzione civile semplice”*, partendo dal presupposto che essa non presenta vincoli di carattere quantitativo (a differenza della definizione di “costruzioni modeste” che delimitava l'ambito di competenza del tecnico diplomato), il suddetto documento la definiva come *“quella per la cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative tecniche scientifiche”*.

Vale la pena ricordare che l'art. 46 comma 3 del D.P.R. 328/2001, specifica che, nell'ambito delle competenze degli ingegneri junior, la progettazione diretta è legata alla contemporaneità della “costruzione civile semplice” e all'uso di metodologie standardizzate. E' dunque specificatamente richiesto dalla legge il rispetto di entrambe tali condizioni.

La Federazione Regionale, volendo guidare la traccia di una linea di demarcazione dei limiti di competenza degli junior solo con riferimento a criteri di carattere qualitativo, ha ritenuto di ispirarsi alle definizioni del Centro Studi del CNI, aggiungendo a quanto lì definito anche la ricerca di un riscontro concreto con il quadro normativo vigente in materia di norme tecniche per le costruzioni.

Sulla scorta di quanto sopra sono state tracciate le seguenti linee guida, riferibili esclusivamente all'ambito della progettazione strutturale, con la oggettiva identificazione dei requisiti di costruzioni civili identificabili come “semplici con l'uso di metodologie standardizzate”, nell'accezione della ricerca del Centro Studi del CNI.

Con la premessa di cui sopra si sono individuate le seguenti linee guida atte a definire le competenze dell'ingegnere junior, iscritto nella sezione B settore A dell'Ordine degli ingegneri della Toscana, in ambito di progettazione strutturale.



L'ingegnere iunior ha una competenza, diretta e autonoma :

A. nella progettazione degli organismi strutturali riconducibili alle strutture di **classe d'uso 1** (“costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli”) e , all’interno della **classe d'uso 2** “le costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose.” che rispettano i caratteri di regolarità in pianta e in sezione previsti al punto B.4 della Circ. 10/04/1997 n.65/AA.GG, e non rientrano fra gli edifici strategici e rilevanti di cui all’Allegato 7 della delibera di G.R. 426/05.- Il tutto, con l’eccezione delle casistiche strutturali in cui si rilevino implicazioni di carattere tecnico, geotecnico e/o ambientale atipiche, e/o speciali, per le quali è richiesta la competenza specifica dell’ingegnere quinquennale.

Per la definizione di queste classi si rinvia al capitolo 2.4 della nuova bozza, aggiornata al 27/07/2007, delle “Norme Tecniche delle Costruzioni”.

B. Negli interventi di miglioramento sismico purché riconducibili alle classi d’uso sopra richiamate.

C. Negli interventi di adeguamento sismico limitatamente agli edifici semplici in base alla definizione di cui al punto 7.8.1.9 delle Norme Tecniche delle Costruzioni sopra richiamate.

Ciò in quanto normalmente l’adeguamento sismico presuppone, infatti, un’analisi approfondita di tutto l’organismo edilizio che, come tale, non costituisce mai un campione o un modello prestabilito cui applicare “metodologie standardizzate”.